

- 2) Ove la risposta alla prima questione fosse nel senso che è rilevante la visibilità in determinate condizioni di utilizzo o da un determinato punto di osservazione:
- Se, ai fini della valutazione dell'«utilizzo normale» di un prodotto complesso da parte del consumatore finale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71/CE, sia rilevante la destinazione voluta dal fabbricante del componente o del prodotto complesso oppure l'uso abituale del prodotto complesso da parte del consumatore finale.
 - Quali siano i criteri in base ai quali è possibile valutare se l'utilizzazione di un prodotto complesso da parte del consumatore finale sia «normale» ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71/CE.

(¹) Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU 1998, L 289, pag. 28).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Miskolci Törvényszék (Ungheria) il 3 agosto 2021 — IH/ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

(Causa C-477/21)

(2021/C 471/27)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Miskolci Törvényszék

Parti

Ricorrente: IH

Resistente: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Questioni pregiudiziali

- Se l'articolo 5 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (¹), in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta [dei diritti fondamentali dell'Unione europea], debba essere interpretato nel senso che il riposo giornaliero di cui all'articolo 3 [della menzionata direttiva] fa parte del riposo settimanale.
- Oppure, se l'articolo 5 della direttiva [2003/88], in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, debba essere interpretato nel senso che, conformemente all'obiettivo di tale direttiva, detto articolo prevede soltanto la durata minima del riposo settimanale, vale a dire che il riposo settimanale deve avere una durata di almeno trentacinque ore consecutive, purché non sussistano condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro che lo impediscano.
- Se l'articolo 5 della direttiva [2003/88], in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, debba essere interpretato nel senso che, qualora il diritto dello Stato membro e il contratto collettivo applicabile prevedano la concessione di un riposo settimanale ininterrotto di almeno quarantadue ore, è obbligatorio concedere anche, dopo un lavoro svolto il giorno lavorativo precedente il riposo settimanale, il riposo giornaliero di dodici ore garantito insieme al primo nel diritto dello Stato membro interessato e nel contratto collettivo applicabile, purché non sussistano condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro che lo impediscano.
- Se l'articolo 3 della direttiva [2003/88], in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, debba essere interpretato nel senso che il lavoratore ha altresì diritto a un periodo minimo di riposo che deve essere concesso nell'ambito di un periodo di ventiquattro ore qualora, per qualsiasi ragione, non sia tenuto a lavorare nelle ventiquattro ore successive.
- In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se gli articoli 3 e 5 della direttiva [2003/88], in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che il riposo giornaliero deve essere concesso prima del riposo settimanale.

(¹) GU 2003, L 299, pag. 9.